



Procura generale della Corte suprema di cassazione

**INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
GIOVANNI SALVI**

*nell'Assemblea generale della Corte
sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021*

Estratto relativo alla trattazione del tema
della violenza di genere

Roma, 21 gennaio 2022

Estratto
della
introduzione
alla
relazione

→ L'attuazione piena del **Codice Rosso**, la tutela della vita e della incolumità delle donne, sono una priorità dell'Ufficio del pubblico ministero e della Procura generale.

È confermata la tendenza contraddittoria nell'andamento degli omicidi, che già rilevammo nelle precedenti relazioni. Il numero degli omicidi è drammaticamente calato, dai 1916 del 1991, con un tasso percentuale rispetto alla popolazione del 3,38 su 100.00, quindi assai elevato rispetto alle medie mondiali e ancor più europee, ai 285 del 2020, con tasso inferiore allo 0,60. Questo dato ci pone tra i paesi più virtuosi al mondo. Anche quest'anno il numero complessivo degli omicidi è pressoché costante, 295.

Purtroppo, invece, restano stabili gli omicidi contro le donne. Al 31 dicembre, essi erano 118, uno in più della stessa data del 2020. Un *trend* stabile dal punto di vista statistico, con differenze nel tempo non significative, dopo la discesa verificatasi nel 2019. Questo determina però che il **rapporto percentuale** vede gli omicidi in cui sono vittime le donne **aumentare** sempre di più, essendo ormai superiore al 30%. Al di là dell'arida indicazione statistica, ciò vuol dire che l'efficace azione di contrasto del crimine, che si deve al costante impegno delle istituzioni, non si è riverberato negli omicidi di genere.

Il sistema statistico della Giustizia non è in grado di dare informazioni precise sul genere delle vittime e sulle motivazioni delle violenze, al fine di distinguere quelle consumate in ambito familiare o di relazioni affettive. Dai dati forniti dal Ministero dell'Interno e dalle informazioni assunte presso le Procure, tuttavia, la percentuale di tal genere di movente è di gran lunga prevalente. Il "femminicidio", dunque, costituisce oggi una causa di morte violenta preponderante.

Analoghe considerazioni valgono per i reati contro le donne, diversi dall'uccisione, e per i reati spia.

Evidentemente le misure, pur significative, assunte dal legislatore con il Codice Rosso e con altri interventi nella medesima direzione, e quelle attuative che ne sono seguite da parte delle istituzioni coinvolte, non sono state sufficienti o non hanno ancora dato tutti i frutti attesi.

L'interpello delle Procure della Repubblica restituisce il quadro di un impegno diffuso sul territorio, con modalità che tengono necessariamente conto delle differenze tra gli uffici, soprattutto dimensionali. Non sempre, dunque, la specializzazione è possibile, negli uffici più piccoli. Tuttavia, sono molte le Procure generali e quelle di primo grado che hanno avviato progetti di attuazione, coordinati con le altre istituzioni. Va infatti considerato che, in questo settore, fondamentale è la percezione dei segnali di allarme, che provengono da fonti diverse, innanzitutto dalla Sanità e dai Servizi sociali, ma anche dalla Scuola. La percezione va immediatamente trasformata in azione, volta ad approfondire e consolidare la raccolta delle prove e ad adottare di conseguenza le adeguate misure di cautela. Particolare attenzione va, poi, posta al circuito informativo interno allo stesso sistema giudiziario, tra il settore civile, della famiglia e dei minori, e quello penale.

Si tratta di un impegno non facile, che implica che gli uffici siano specificamente organizzati per ricevere e trattare con la necessaria professionalità e tempestività ogni segnale che possa essere indizio di condotte prodromiche dell'uso della violenza e alla fine dell'omicidio.

Molti fattori rendono la percezione e la trattazione dei segnali precoci non facile, a partire dallo stesso contesto affettivo in cui tali fatti spesso maturano e fino alla preoccupazione di coloro, ad esempio nel Pronto Soccorso, che sono esposti a loro volta alle minacce e alla violenza in caso di denuncia.

Molto è stato fatto, ma molto ancora deve essere fatto. Se ne dà conto nella parte specialistica. Qui basti sottolineare che sono benvenute le iniziative legislative che pongano riparo ad alcune difficoltà riscontrate (come ad esempio alla previsione dell'arresto in flagranza di chi viola le prescrizioni, ma della impossibilità di adottare poi severe misure detentive, non previste dalla legge, con una contraddizione vistosa) e che approfondiscano l'approccio complesso a un problema dai molti risvolti.

Non sempre questo impegno continuativo e consapevole della magistratura e in particolare delle Procure della Repubblica è correttamente valutato, preferendosi a volte la polemica strumentale che trae spunto da frasi estrapo-

late da provvedimenti giudiziari, cui seguono ingenerose generalizzazioni.

A questo approccio, la Procura generale oppone l'impegno quotidiano, consapevole delle impossibilità di ridurre un fenomeno così complesso alla mera sanzione penale, che costituisce solo una parte di un problema che investe l'intera società e i suoi costumi profondi.

Particolare attenzione è rivolta all'attuazione del rispetto della **presunzione di innocenza**, quale disciplinato dal decreto legislativo n.188 del 2021, per ciò che concerne i rapporti del pubblico ministero con la stampa. Il tema è oggetto di analisi nell'ambito delle attribuzioni della Procura generale perché alla nuova disciplina sia data piena e reale attuazione.

2. Aree di particolare impegno degli uffici del pubblico ministero

2.1. La protezione delle vittime di violenza di genere e domestica. Lo stato di attuazione del c.d. “codice rosso”

Come si è già rilevato, mentre gli omicidi volontari sono diminuiti costantemente anche nel triennio 2018/2020, gli omicidi contro donne hanno subito un calo tendenziale, ma in misura molto meno significativa; questo ha determinato un forte incremento percentuale di tali casi, rispetto al numero totale⁷. Gli omicidi contro donne, anche in ambito familiare/affettivo, sono dunque sostanzialmente stabili.

⁷ Si fa riferimento ai dati forniti dal Ministero dell'Interno

Anche per quanto riguarda le altre fattispecie di reato sintomatiche della violenza di genere e domestica va detto che i dati altalenanti che nel 2020 - alla verifica del primo anno di applicazione del codice rosso - avevano fatto ben sperare in un *trend* positivo si sono disvelati altamente influenzati dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19: di minore consistenza nel regime di *lockdown*, sono esplosi in maniera prepotente con il venir meno delle restrizioni nel periodo estivo, caratterizzati, infine, da una leggera flessione con l'adozione di restrizioni diversificate per realtà territoriali, nel successivo autunno/inverno. Tale andamento ha connotato tutti i più frequenti reati spia (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali) e, con riferimento alle fattispecie introdotte dal c.d. codice rosso, anche il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa-famiglia e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; aumentata è anche la frequenza del c.d. *revenge porn*, probabilmente per il maggior uso degli strumenti informatici di diffusione nei periodi di ridotta mobilità.

Il diverso substrato di rilevazione impone, quindi, di resettare l'orologio sulla validazione del codice rosso all'inizio del 2021, data contrassegnata dal recupero di una sorta di normalità nei rapporti sociali.

In particolare, a tutto il 31 ottobre 2021, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387 *bis* cod.pen.) continua ad essere la più diffusa e subdola spia di rinnovata violenza: infatti, nel periodo gennaio-ottobre 2021, rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente, la fattispecie registra un incremento del 10%.

Relativamente a questa fattispecie, va positivamente osservato che il vuoto di tutela denunciato dagli studiosi e dagli operatori del diritto, nonché da numerosi Procuratori generali nelle relazioni per l'anno 2021 *ex art. 6* d.lgs. n. 106 del 2006 e, da ultimo, anche dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nella relazione del 18 novembre 2021, è stato sanato attraverso la possibilità di applicazione della misura cautelare coercitiva a prescindere, dunque, dalla relativa pena edittale.

Quanto al reato di costrizione o induzione al matrimonio (558 *bis* cod. pen.), anche se esso permane fenomeno di limitata emergenza sull'intero territorio nazionale, purtuttavia va segnalato che i 17 episodi registrati nel 2021 costituiscono un eccezionale incremento rispetto ai 7 casi del 2020 (+143%) e

rappresentano, forse, il segnale di una maggiore consapevolezza della illiceità del fatto e di una rinnovata fiducia nella denuncia⁸.

Anche per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies* cod.pen.), nel 2021 si è registrato un incremento pari al 35% (da n. 46 a n. 62); ma, ai fini che qui interessano, il dato appare poco significativo, considerato che la fattispecie si applica a tutte le ipotesi di lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente al viso, a prescindere dall'ambito in cui è maturato il reato, essendo stata abrogata la circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma 2, n. 4 cod.pen., sicché l'incidenza del fenomeno sui rapporti endofamiliari o discriminatori di genere non risulta concretamente rilevabile.

Numerose sono state, poi, le iscrizioni per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, meglio noto come *revenge porn* (articolo 612 *ter* cod.pen.): fattispecie, questa, che è intervenuta opportunamente per reprimere un subdolo fenomeno in via di espansione, come attesta l'incremento di iscrizioni tra gennaio e ottobre 2021 pari al 45% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e che colpisce anche vittime minorenni⁹.

Per le fattispecie incriminatrici a tutela "rafforzata" già codificate¹⁰ - per le quali il legislatore del 2019 è intervenuto esclusivamente innalzando le pene edittali o introducendo aggravanti speciali - nel periodo gennaio-ottobre 2021 si è assistito a un andamento pressoché stabile: per lo *stalking* e i maltrattamenti in famiglia vi è stato un decremento del 1%, mentre le violenze sessuali si sono incrementate del 1%, ma per tutte e tre le fattispecie l'incidenza delle vittime femminili si attesta sui valori costantemente rilevati degli anni precedenti.

Pur nella perdurante drammaticità del fenomeno della violenza di genere, quale sopra descritto, l'esame dell'attività complessivamente svolta dalle Procure della Repubblica nell'anno 2021, fornisce un quadro d'insieme che restituisce l'immagine di una magistratura requirente sempre più consapevole

⁸ L'86% delle vittime è di genere femminile, di cui il 36% minorenni e il 68% di nazionalità straniera. Le statistiche non evidenziano se tra le vittime vulnerabili siano compresi anche anziani.

⁹ Le vittime di sesso femminile incidono per circa il 73%, di cui l'82% maggiorenni.

¹⁰ Art. 572, art. 609 *bis, ter, quater, septies, octies*, art. 612 *bis* cod.pen.

della necessità di compiere un "salto di qualità" che consenta di riconoscere, prevenire e punire la violenza contro le donne attraverso l'adozione di strumenti di contrasto ed organizzativi più tempestivi ed efficaci.

È emerso, infatti, come gli uffici di Procura abbiano affinato le procedure e i moduli organizzativi già in essere, al fine di garantire la massima tempestività ed efficacia nella trattazione dei relativi procedimenti, in particolare:

a) prevedendo e garantendo l'iscrizione prioritaria di dette notizie di reato;

b) istituendo, nella gran parte degli Uffici, gruppi di lavoro specializzati sia dei magistrati che della polizia giudiziaria;

c) adottando o aggiornando protocolli operativi al fine di orientare le modalità di primo intervento, di predisporre specifiche modalità per l'ascolto delle vittime (anche per evitare la cd. vittimizzazione secondaria), e per meglio disciplinare lo scambio di informazioni tra Procura e Tribunale ai sensi dell'art. 64 *bis* disp att. cod.proc.pen. (realizzato, ad esempio, incaricando i pubblici ministeri addetti alla materia in esame di seguire anche gli affari civili o predisponendo "cartelle condivise" idonee a consentire la conoscenza immediata e in tempo reale di situazioni di rilievo, anche pregresse);

d) operando in sinergia con le autorità amministrative, ASL, centri anti-violenza, case-famiglia e case-rifugio presenti sul territorio.

Certo, rimane ancora lontano, a 10 anni dalla sua sottoscrizione (11 maggio 2011), il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Convenzione di Istanbul se è vero, come attestano i dati statistici evidenziati, che il fenomeno della violenza di genere non accenna a diminuire, nonostante una legislazione sempre più severa e una magistratura sempre più attenta.

Un dato allarmante è emerso con nettezza dalle più recenti rilevazioni statistiche¹¹, ovvero che solo il 15% delle vittime di femminicidio aveva denunciato precedenti violenze, mentre il ben più cospicuo 85% risulta non aver mai sporto denuncia/querela. Il che rende evidente che, se in caso di denuncia occorre "affinare" il sistema cautelare, per il restante 85% occorre

¹¹ Relazione del 18.11.2021 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018.

"rafforzare" e rendere effettivo il rapporto delle vittime con i centri anti-violenza, intensificando la rete di prossimità. È poi indispensabile che sia resa maggiormente efficiente la rilevanza delle "spie" di violenza, nell'intera rete in cui esse possono manifestarsi con largo anticipo, dal sistema sanitario alle scuole, ai servizi sociali.

In questa direzione vanno i protocolli di diverse Procure della Repubblica, volti a realizzare sinergie con tutti i soggetti che vengono stabilmente a contatto con situazioni rivelatrici di possibili violenze. Spesso è proprio dal pubblico ministero che viene l'impulso al coordinamento.

Il fenomeno della violenza di genere ha riflessi nel più specifico ambito della giurisdizione civile, dove emergono questioni relative alla responsabilità genitoriale, all'affidamento dei figli e al regime delle visite con il genitore non collocatario.

Ai ricorsi in materia di responsabilità genitoriale e di affidamento dei figli minori occorre - innanzitutto - assicurare una corsia preferenziale, poiché solo la loro trattazione tempestiva e prioritaria li rende compatibili con i tempi propri di un soggetto in età evolutiva, che potrebbe subire danni irreversibili nel caso in cui la decisione del giudice di merito fosse riformata.

In questo settore della giurisdizione, occorre - poi - operare un ripensamento e una rivisitazione del ruolo del pubblico ministero "civile" in chiave più moderna e coerente con il sistema normativo sovranazionale e con i più recenti approdi giurisprudenziali e rivendicare in suo favore maggiori spazi di autonomia, di impulso, di integrazione probatoria e di supporto alle parti svantaggiate, facendo leva sulla centralità dell'interesse "pubblico" in questi giudizi e riconoscendo al pubblico ministero "civile" il ruolo effettivo di custode e garante di tale interesse pubblico e del "*best interest of the child*".

In tale complessivo contesto appare, dunque, indispensabile operare per il rafforzamento di alcuni aspetti che restano fondamentali.

Innanzitutto, la formazione specializzata e permanente degli operatori del diritto, nessuno escluso, onde superare le più evidenti criticità emerse, ovvero la sottovalutazione delle situazioni di rischio per l'incolumità delle donne che denunciano¹² e la tendenza ad assimilare la violenza domestica al

¹² Come già detto, solo in pochi casi le donne vittime di femminicidio avevano denunciato; e

conflitto familiare¹³. È innegabile, invero, che la difficoltà a riconoscere la violenza nelle relazioni intime, spesso quale diretta conseguenza della mancanza di strumenti, innanzitutto culturali, per leggere il complesso fenomeno della violenza di genere e per disinnescare gli stereotipi che ancora vedono i legami familiari fondati sulla naturale sottomissione delle donne a precisi ruoli di genere, rischia di avere drammatiche ripercussioni sul piano della prevenzione. Da ciò la conseguenza che, in realtà, la gravità e la persistenza del fenomeno, più che significative di inefficacia del sistema normativo o giudiziario, risiedono in una “immaturità” culturale che, palesando atteggiamenti discriminatori diffusi (prevalentemente di genere)¹⁴ e dinamiche relazionali viziate, rende sempre più impellente lo stabile innesco di una virtuosa collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti (le diverse autorità giudiziarie, le forze di polizia, gli assistenti socio-sanitari) ai fini del raggiungimento degli obiettivi della riforma del 2019.

Inoltre, va praticato il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto alla violenza di genere e tra tutte le autorità giudiziarie procedenti.

Sotto il primo profilo, appare necessario che la magistratura operi in sinergia con le autorità amministrative, ASL, centri antiviolenza, case-famiglia e case-rifugio presenti sul territorio di riferimento. Ed è questa l’ottica in cui si muovono le Procure della Repubblica, non solo attraverso la formazione di gruppi di lavoro specializzati ma, altresì, con l’adozione di specifici protocolli operativi, attraverso lo scambio di informazioni tra Procura e Tribunale.

Sotto tale ultimo profilo, sempre più avvertita è l’esigenza di un pubblico ministero *trait d’union* tra procedimento penale e procedimento civile, in particolare al fine di stabilizzare in maniera efficace il raccordo tra la giurisdizione ordinaria e quella minorile e tra i giudizi civili e penali, soprattutto con riferimento alle informazioni prodromiche all’adozione dei provvedimenti

però il 58,6% di esse avevano sporto denuncia più volte e il 34,5% di esse addirittura 3 volte o più ancora: dati emergenti dall’analisi statistica condotta dalla citata Commissione Parlamentare d’inchiesta.

¹³ Nel biennio 2017-2018 il 57,4% dei femminicidi è stato opera del partner e il 12,7% dell’ex partner (dati emergenti dall’inchiesta della citata Commissione Parlamentare); nel 2021 tale percentuale si è attestata sul 63%.

¹⁴ Si ricorda, in quest’ottica, l’omicidio di Maria Paola Gaglione ed il tentato omicidio del compagno transgender Cira Migliore, avvenuto in Acerra tra il 10 e l’11 settembre 2021.

riguardanti l'affidamento dei figli. A tale proposito, è da sottolineare come, a fronte di un numero estremamente esiguo di donne che denunciano i maltrattamenti del partner, il pubblico ministero può assumere un ruolo chiave per “leggere”, in sede civile, gli indicatori della violenza consumata nel silenzio delle mura domestiche e attivare gli anticorpi del sistema per la protezione delle vittime. Lo stesso legislatore, del resto, nel varare il “Codice Rosso”, all’art. 64 *bis* disp. att. cod.proc.pen. ha previsto la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti penali al giudice civile “ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della responsabilità genitoriale”.

Occorre realizzare la riduzione dei tempi e della durata dei procedimenti attraverso specifici e mirati interventi di carattere organizzativo. In quest’ottica, un elemento di forte criticità è rappresentato dall’assenza di statistiche di genere¹⁵. I registri informatici degli uffici giudiziari, infatti, non contengono annotazioni specifiche riguardo la persona offesa (donne, minori, anziani, invalidi) e, di conseguenza, non è possibile conoscere i dati statistici distinti per fasce deboli interessate (recuperabili soltanto mediante ricerca manuale per ogni singolo procedimento); e tale situazione riguarda non solo gli uffici giudiziari di merito ma anche la Corte di cassazione le cui sezioni penali, pur suddivise per competenza per materia, non dispongono di dati statistici di genere. A tali fini sarebbe utile l’adeguamento della rilevazione statistica, come proposto da questo Ufficio sin dalla relazione per l’anno 2020 e da ultimo dal disegno di legge, d’iniziativa della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, già approvato all’unanimità al Senato, recante disposizioni in materia di statistiche di violenza di genere.

Quanto alla produzione giurisprudenziale, va posto in evidenza che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel corso del 2021, sono intervenute con quattro decisioni - due in ambito procedurale e due in ambito sostanziale - in maniera solo in parte adesiva alle prospettazioni della Procura generale, che, con le proprie tesi, si è fatta interprete delle concrete e quotidiane difficoltà della vittima di violenza domestica e di genere, al contempo attenendosi

¹⁵ In tal senso numerose sono state le segnalazioni formulate dalle Procure della Repubblica in occasione delle relazioni annuali ex art. 6 DL 106/2006 dei Procuratori Generali.

a una interpretazione lineare e coerente del dato normativo.

La prima delle questioni in materia sostanziale, trattata all'udienza del 15 luglio 2021 riguardava la sussistenza del concorso di reato tra i delitti di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., o un reato complesso, che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612 *bis* cod. pen. è quella che ha registrato il maggiore scostamento tra le tesi prospettata dalla Procura generale¹⁶ ed i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite¹⁷. L'Ufficio mantiene piena convinzione circa la fondatezza della tesi di una sussistenza del concorso di reati, sulla base di argomenti, significativi del disvalore aggiuntivo di cui si colora l'omicidio che costituisce diretta derivazione dell'oppressione esercitata in precedenza sulla vittima, mediante atti persecutori. Sicché, la Procura generale solleciterà, qualora si riproponesse la questione, il riconoscimento del concorso di reati quale istituto assai più aderente alla effettiva fenomenologia della sequenza dei reati.

In altra vicenda, sul quesito sottoposto alle Sezioni Unite all'udienza del 28 ottobre 2021¹⁸, il collegio, aderendo alle richieste e prospettazioni della Procura generale, ha tracciato confini chiari all'utilizzo consensuale di immagini prodotte nel corso di una relazione affettiva che coinvolga un minore, indicando tra questi la pienezza del consenso alla ripresa delle immagini e la loro destinazione esclusivamente nella relazione. Al di fuori di tali parametri, ritiene la Procura generale che la diffusione assuma i caratteri dell'utilizzo strumentale del minore, anche sopravvenuto, nel momento cioè in cui il materiale è portato al di fuori dell'ambito "domestico", per finalità diverse rispetto a quelle originariamente considerate, e senza il consenso dell'avente diritto.

Le questioni procedurali affrontate riguardano anch'esse aspetti assai delicati della realizzazione della concreta tutela della vittima di atti espres-

¹⁶ Requisitoria della Procura Generale all'udienza delle S.U. udienza del 15 luglio 2021: "In caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n.5.1, cod. pen., sussiste un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 cod.pen., e non un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., anche ove il reato di omicidio volontario è realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa".

¹⁷ Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021 Ud., dep. 26/10/2021.

¹⁸ Sez. U. P.u. 28/10/2021, n. 36055/2020 r.g., De Santis, Pg conf., non depositata.

sione di violenza di genere o domestica nell'indispensabile equilibrio con la determinatezza degli obblighi posti a carico dell'indagato/imputato.

L'applicazione del divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenimento di una determinata distanza da tali luoghi o dalla vittima, non comporta sempre la necessità di determinazione specifica dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento. La soluzione adottata dalla Corte¹⁹ ha condiviso l'interpretazione della norma fornita dalla Procura generale, che ne ha posto in evidenza la linearità ed univocità, attribuendo alla prima forma di misura un connotato oggettivo, sì che l'obbligo risulta esigibile solo con la specifica indicazione del luogo inibito, laddove la seconda forma, soggettiva, facendo riferimento alla vittima e a una quantificata distanza da essa, non necessita, se non adottata in combinazione con il primo divieto, di ulteriori indicazioni²⁰.

Con riferimento alla necessaria informativa - ai sensi dell'art. 299, commi 3 e 4 *bis*, cod.proc.pen. - della persona offesa, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, di comunicazione della richiesta di revoca o sostituzione della misura, a cura del richiedente, la soluzione prospettata dalla Procura generale, frutto di ragionato equilibrio tra opposte esigenze, è stata accolta solo parzialmente dal collegio²¹. La tesi nella quota non oggetto di condivisione, ha ritenuto che spetti alla vittima ritenere più vantaggioso e conforme ai propri interessi non partecipare alla vicenda processuale attraverso la costituzione di parte civile (ad esempio, preferendo

¹⁹ Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021 Cc., dep. 28/10/2021: "Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa".

²⁰ L'indicazione della "parziale difformità" della decisione, rispetto alla richiesta della Procura generale, risiede nel fatto che la Procura generale, proprio ritenendo la norma di univoca lettura, aveva chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, mentre il Collegio lo ha rigettato.

²¹ Sez. U, Cc 30/09/2021, n. 6769/2021 rg. Gallo, non depositata. Informazione provvisoria n. 14/2021: "Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio".

esperire in sede civile l'azione risarcitoria) senza che ciò elida automaticamente l'interesse a conoscere se il reo permanga o meno nella condizione detentiva, eventualmente interloquendo sulla modifica. Alla parte offesa (vittima) che abbia semplicemente sporto denuncia querela ed indicato il suo luogo di residenza deve pertanto essere consentita la conoscenza della dinamica del processo ed essa deve essere assicurata a prescindere dalla sua attiva partecipazione a esso.

Si è poi opportunamente e realisticamente configurato il delitto di atti persecutori in presenza di condotte sì reiterate, ma intervallate da un prolungato lasso temporale²², e anche nel caso di alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa transitori, benché non occasionali²³; si è affermata, poi, l'irrelevanza della ripresa della relazione sentimentale tra vittima ed agente, successivamente all'ammonimento del Questore, con conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art.8, comma 3, d.l. n. 11 del 2009, conv. in l. n. 38 del 2009, e procedibilità d'ufficio della fattispecie²⁴.

Analogamente, un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché in prospettiva di stabilità e di reciproca solidarietà, è stato ritenuto idoneo a configurare il reato di maltrattamenti in famiglia²⁵, ed insufficiente il solo mero utilizzo di un appartamento per la base degli incontri in una relazione clandestina²⁶. Frutto di analisi della concreta manifestazione del fenomeno è stata la scelta di ritenere i maltrattamenti assorbiti nel reato di violenza sessuale esclusivamente in presenza di piena coincidenza delle condotte, in un rapporto di strumentalità e finalizzazione degli episodi di lesione e minaccia alla violenza sessuale, e il concorso dei due reati in presenza di percosse e ingiurie non strumentalmente necessarie alla realiz-

²² Sez. 5, n. 30525 del 22/04/2021 Ud., dep. 04/08/2021. Fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra.

²³ Sez. 5, n. 17552 del 10/03/2021, Fattispecie in cui la vittima era stata costretta a trasferirsi per alcuni giorni nell'abitazione di un amico, per il timore ingenerato dal comportamento intimidatorio dell'imputato.

²⁴ Sez. 5, n. 34474 del 03/06/2021.

²⁵ Sez. 6, n. 17888 del 11/02/2021. Fattispecie in cui vi fra autore e vittima sussistevano strette relazioni dalle quali sarebbero dovute derivare "rispetto e solidarietà", che al contrario avevano costituito presupposto delle condotte di maltrattamento.

²⁶ Sez. 6, n. 34086 del 21/10/2020

zazione della violenza²⁷.

Sintomo di consapevole inquadramento del fenomeno, sono anche gli indirizzi caratterizzanti le circostanze del reato. È stato, infatti, ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito che aveva valutato la condotta quale mirata a colpire la vittima nella sua identità di genere e/o a causa dell'orientamento sessuale, benché dettata da motivi di gelosia²⁸. Per altro verso, si è riconosciuta l'incompatibilità dell'attenuante della provocazione con il delitto di atti persecutori, che essendo reato abituale, è caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antiggiuridici, e, quindi è impermeabile a reazioni emotive ad un fatto ingiusto, invero espressioni di un proposito di ritorsione e di vendetta²⁹.

Nondimeno, è stata colta l'occasione per anticipare tematiche refluenti sulle fattispecie di novella introduzione non ancora giunte all'esame della Corte di cassazione. Con riferimento all'art. 583 *quinquies* cod.pen., ad esempio, in tema di lesioni gravissime si è ritenuto irrilevante che lo sfregio permanente possa essere eliminato o attenuato con speciali trattamenti di chirurgia³⁰; e che non vi sia successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588 *bis* cod. pen., punito meno gravemente, nel caso di cessione della figlia minore contro il c.d. "prezzo della sposa", perché esercizio di un dominio equivalente a manifestazione del diritto di proprietà, non essendo le due fattispecie strutturalmente coincidenti³¹.

Da ultimo, è doveroso rivolgere un pensiero alle vittime di violenza di genere o domestica, sulle cui vicende processuali, a volte tormentate, nell'ultimo anno la Corte di cassazione - su conforme richiesta della Procura generale - ha messo la parola fine, rendendo definitive le sentenze di condanna degli

²⁷ Sez. 3, n. 35700 del 23/09/2020.

²⁸ Sez. 5, n. 30545 del 25/05/2021. Fattispecie in tema di atti persecutori, in ragione della particolare gravità delle offese discriminatorie o denigratorie di tale identità.

²⁹ Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021

³⁰ Cass. Sez. 5, n. 23692 del 07.05.2021

³¹ Sez. 5, Sentenza n. 30538 del 13/05/2021 Ud., dep. 04/08/2021.

autori dei delitti: Eligia Ardita,³² Gisella Purpura,³³ Irene Focardi³⁴ e Martina Rossi³⁵, che a seguito di atti di violenza hanno perso la vita.

³² All'ottavo mese di gravidanza, soffocata dal marito, Siracusa nel 2015 (Sez. I, udienza del 9.7.2021)

³³ Aggredita violentemente dal marito, in occasione di uno dei tanti episodi di maltrattamento, per cui era già stato condannato, Novara, 22 luglio 2016 (Sez. I n. 21097 del 01.02.2021, dep. 28.05.2021).

³⁴ Aggredita dal convivente, che poi ne occultava il corpo, in uno dei tanti episodi di maltrattamento, per cui era già stato condannato, Firenze in data imprecisata prossima al 3 febbraio 2015 (Cass. Sez I, n. 12292 del 11.7.2019, dep. 16.04.2020)

³⁵ Caduta dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca il 3 agosto 2021 per sfuggire ad una violenza sessuale di Gruppo (Sezione IV, n. 39006 del 7.10.2021, dep. 29.10.2021).

6.2. I reati in materia di violenza di genere

In altra parte della relazione si è dato atto delle attività delle Procure della Repubblica in questo delicato settore.

Nel corso del 2021 l'Ufficio ha attivato una collaborazione con la Commissione Parlamentare di inchiesta sul "femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere" istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018.

In particolare, all'esito dell'approvazione, in data 17 giugno 2021, della relazione della Commissione Parlamentare sull'analisi delle rilevazioni quan-

titative e delle indagini condotte sulla violenza di genere e domestica presso le Procure della Repubblica, è stata attivata con i Procuratori generali una specifica interlocuzione al fine di conoscere gli interventi organizzativi adottati dagli uffici requirenti, le principali problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 69 del 2019, nonché il numero e l'esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate, distinguendoli in relazione alle fasce deboli interessate (con la specificazione del dato relativo ai "femminicidi").

Le risposte pervenute forniscono un quadro d'insieme che conferma la perdurante drammaticità del fenomeno della violenza di genere.

Tutti i Procuratori generali hanno segnalato che nell'anno 2021 vi è stato un incremento dei c.d. reati spia in tema di violenza di genere (come è stato illustrato nel paragrafo 2.1): emblematico, al riguardo, è quanto segnalato dal PG presso la Corte di appello di Bari, distretto nel quale le iscrizioni relative ai femminicidi sono aumentate del 43% rispetto all'anno precedente e, addirittura, quelle relative ai tentati omicidi con vittima di genere femminile hanno registrato un incremento dell'83% a fronte di quello più contenuto, pari al 36%, delle iscrizioni in generale per tale delitto.

Le risposte restituiscono l'immagine di una magistratura requirente sempre più consapevole della necessità di compiere un 'salto di qualità' che consenta di riconoscere, prevenire, contrastare e punire la violenza contro le donne attraverso l'adozione di strumenti organizzativi omogenei sempre più tempestivi ed efficaci⁴⁵.

Le indicazioni coincidono in larga parte con quelle adottate dal recente Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2021.

⁴⁵ Dalle relazioni dei Procuratori generali sono emerse, altresì, altre rilevanti riflessioni, anche de iure condendo, quali potenziare il ricorso all'incidente probatorio per evitare la vittimizzazione secondaria e per assicurare una rapida definizione dell'eventuale dibattimento; incentivare l'adozione del braccialetto elettronico; fare ricorso in maniera più incisiva alle misure di prevenzione; prevedere come obbligatorio, a prescindere dalle condizioni di reddito, il patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dei reati di violenza di genere, anche in adesione alle indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2021); eliminare il 'vuoto di tutela' per la persona offesa tra la data di deposito della richiesta cautelare e la data in cui viene adottato il provvedimento del Gip; nonché tra la data di rigetto della richiesta cautelare, o di emissione di misura meno grave, da parte del Gip e la decisione, in sede di appello ex art. 310 cod.proc.pen., da parte del Tribunale del Riesame; prevedere in tutti i casi di ammonimento formulato dal Questore l'obbligo per l'ammonito di sottoporsi a trattamento di recupero (oggi soltanto facoltativo).

Da molte Procure è stato altresì segnalato, quale elemento di forte criticità, l'assenza di statistiche di genere.